

Tizio, ritrovato in possesso di cinque piantine di cannabis in fase di maturazione, veniva indiziato del reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90.

1.1 INCIPIT

OK, più  
andare

Preso atto delle circostanze riferite da Tizio, una volta vagliata preliminarmente la possibilità che il dichiarato uso personale delle sostanze possa determinare la qualificazione del fatto quale illecito amministrativo ex art.

1.2 MINI-  
QUESTO  
DI DIRITTO

► Non troppo  
vagliato, più  
come mini

75 DPR 309/90, saranno da analizzare due questioni di diritto, determinate dall'esigenza

questo è alquanto  
impreciso e

Più che altro, del numero delle piante e della quantità di principio attivo THC.

comunque la  
forma espansiva  
potrà essere  
migliore

In particolare, bisognerà valutare se ricorre una fattispecie di reato impossibile ex art. 49 c.p., o, in subordine, se vi siano gli estremi per invocare la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

Ciò va premettendo all'esame delle questioni di diritto una breve cornice normativa, rispetto alle fattispecie contestata.

2 CORNICE  
NORMATIVA

Il DPR 309/90 contiene la disciplina, attualmente vigente, relativa alla produzione ed alla circolazione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

È una normativa c.d. parzialmente in bianco,  
in quanto i precetti penali ivi contenuti sono  
integrati da un atto amministrativo, adottato (e costantemente aggiornato) dal Ministero  
della Salute.

Ichiosa  
questi appelli  
introduttivi,  
che rischiano  
di dare una  
impronta eccessivamente  
"da tina" all'atto

Si tratta di 5 tabelle, previste dagli artt. 13 e 14  
DPR 309/90, ciascuna relativa ad una tipologia  
di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Il reato di produzione e traffico illatto di  
stupefacenti, previsto e punito dall'art. 73 DPR  
309/90, è un delitto posto a tutela dello  
ordine pubblico e della salute dei cittadini.

OK,  
corretto,  
non basta

È un reato comune (salve le fatiche dei comuni 2 e 3), che richiede l'elemento soggettivo  
del dolo generico.

Anche qui,  
per nulla  
"sbagliato, ma  
lo stile non è  
particolarmente  
affidabile per un  
parere"

Nell'attuale disciplina, dopo una nota pronuncia della Corte costituzionale del 2014, l'art.  
73 DPR 309/90 è una norma incriminatrice o  
fatiche alternative, in quanto i diversi comuni  
contemplano diverse fatiche di reato, even-  
tualmente legate dal vincolo della continuazione.

L'art. 73 DPR 309/90 incrimina una serie di con-  
dotti di produzione e traffico di sostanze  
stupefacenti e psicotrope, contenute nelle tabel-  
le ministeriali nn. I e III (c.d. droghe pesanti).

Il comma 4 dell'art. 73 sanziona meno gravemente le medesime condotte del 1° comma, in relazione alle c.d. droghe leggere (tabelle II e IV).

È punibile anche la condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda la condotta della detenzione, l'art. 75 DPR 309/90 depenalizza la detenzione per uso personale, che costituisce solamente un illecito amministrativo.

Ciò premesso, procedendo all'esame delle questioni di diritto anticipate, occorre valutare preliminariamente se la condotta della coltivazione per uso personale possa essere qualificata alla negligenza dell'illecito amministrativo ex art. 75 DPR 309/90.

Bisogna partire dal dato letterale della disposizione, che non prevede la condotta di coltivazione tra quelle rilevanti ai fini dell'uso personale.

Conseguentemente, l'attività di coltivazione costituisce reato a prescindere dall'uso che il coltivatore intenda fare delle sostanze ricavabile, dal momento che le coltivazione e le detenzioni costituiscono due condotte del tutto distinte l'una dall'altra, e scisse anche nel tempo.

Pertanto il reato di coltivazione di sostanze

(3A) 1° QUESTO  
DI DIRITTO

Reputativa  
Xuori luogo  
nel caso di  
specie

(4A) TESI +  
ARGOMEN-  
TAZIONE

Infatti  
l'argomentazione  
si ferma alla  
mora lettura  
del dato  
fattuale della  
norma, assolutamente  
chiaro sul punto

stupefacenti è un reato di pericolo, e come tale le soglie di punibilità è anticipata.

L'illecito penale è consumato ogni qual volta le condotte appaia idonea a pene a repertorio il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

SOLUZIONE  
(ALLA 1<sup>a</sup> QUESTIONE)

SA

Ciò sarebbe avvenuto nel caso di specie, in quanto le piantine sono asciutte, ed hanno prodotto un discreto quantitativo di stupefacente, impossibile la tematica.

2 Cose:

i) più che  
del reato

impossibile,  
la tematica

Concreto

corretto, ma

come detto

ulteriori rispetto

alle tematiche da  
affrontare

Sicché, in concreto, si deve ritenere confermato

il reato dell'art. 73 PPR 309/90, con imbarazzo delle circostanza dell'uso personale da parte di Tizio.

Centrale qui

del principio  
di offensività

2<sup>a</sup> QUESTIONE  
DI DIRITTO

3B

Venendo all'esame delle questioni di diritto

posto della esigenza del numero delle piante e delle quantità di principio attivo, oppure opportuno in primo luogo interrogarsi sulla ipotesi che riconosca una fattispecie di reato impossibile ex art. 49 cpv. cf.

TESI +

ARGOMENTAZIONE

4B

Il codice penale prevede la non punibilità di quelle condotte che, pur materialmente verificate, sono rimaste senza effetti offensivi del reato, perché l'azione si è rivelata inidonea ad una volutazione ex post, ovvero per l'inesistenza

in legge, non

mai non  
citare alcuna

Norma a

esso collega-

in cornice

Cioè? Eppure meglio

stenza dell'oggetto del reato, scoperta solo  
successivamente all'evento.

La circostanza che la valutazione in ordine  
all'assenza di offensività del fatto venga  
svolta ex post, rappresenta il discriminio tra  
l'istituto del reato impossibile ex art. 49 cpv, e  
quello, per certi versi contiguo, del delitto ten-  
tato ex art. 56 cp.

Il principio di offensività, anche non codificato,  
è un principio generale del nostro ordinamento,  
che si ricava implicitamente dagli artt. 25 e 27  
Cost. e da diverse norme penali, soprattutto gli att.  
49 e 56 cp.

Non vi è dubbio alcuno che, in un <sup>sistema moderno di</sup> diritto penale  
moderno, il principio di offensività si leggi alla  
necessità di considerare antijuridici quei fatti che  
determinino la lesione di un diritto constitucional-  
mente garantito.

Nel nostro ordinamento, tuttavia, esistono alcuni  
reati di pericolo, per i quali si pone il problema  
di conciliare anticipazione dell'antijuridicità e  
principio di offensività. Tra questi, vi è anche il  
reato di cui all'art. 73 DPR 309/90.

Sì è registrato un contrasto giurisprudenziale sul  
punto.

Ma perché  
di tutto ciò  
non ne hai  
parlato in  
Cornile, cara?

Una parte della giurisprudenza di legittimità  
OK, è pure  
corretto, ma  
l'argomentazione  
delle Iri non è  
stata affatto  
portata avanti  
in maniera  
adeguata e particolar-  
mente apprezzabile

non ritenuto che la coltivazione di stupefacenti  
non sia punibile qualora, una volta esclusa  
la destinazione di terzi, la quantità prodotta  
risulti in concreto inoffensiva (Cass. pen., 17617/17).

In tal caso si realizzerebbe un'ipotesi di reato  
impossibile ex art. 49 cpv cp.

Secondo un altro orientamento, invece, è inil-  
lante le quantità di principio attivo ricevibili  
dalle colture, in quanto l'offensività  
delle condotte consiste nella sua idoneità a  
produrre le sostanze per il consumo, a prescindere  
delle sue quantità e qualità (Cass. pen.,  
35659/17).

SOLUZIONE  
(ALTRA QUESTIONE)

Sarebbe stato Nel caso di specie, le soglie di offensività delle  
Medio lasciare lo condotte appaiono integrate, sia pure nei  
limiti del comma 5 concretamente costituito.

Soluzione aperta Non si può considerare l'ipotesi che si tratti di  
reato impossibile.

3° QUESITO  
di diritto

3c) Tuttavia, rimane in fine da esaminare la ques-  
tione di diritto relativa alla possibilità  
che ricona nel caso una causa di non  
punibilità ex art. 131-bis cp.

TESI +  
ARGOMENTAZIONE

4c) La circostanza che non sia interpretato un reato  
impossibile, e dunque che il reato si sia perfet-

completa  
Mormattina

famente consumato, permette di ipotizzare la possibile applicazione delle cause di non punibilità, anche nell'ipotesi dell'art. 75 comma 5

*Argomentazione  
troppo  
norma  
DPR 309/90.*

In altre parole, la valutazione in ordine alla tenuta del fatto è autonoma rispetto alla valutazione dell'offensività.

In questi termini si è espressa anche la Corte di Cassazione, affermando che "l'art. 131-bis cp ed il principio di im offensività in concreto operano su piani distinti, presupponendo il primo un reato perfezionato in tutti i suoi elementi, compresa l'offensività, benché di consistenza talmente minima da ritenere "milevante" ai fini delle punibilità, ed ottenendo il secondo al caso in cui l'offesa manchi del tutto, escludendo le tipicità normativa e le stessa sussistente del reato" (Cdlr. pen., 5254/2016).

In conclusione, nelle vicende de qua sembrano potersi ravvisare gli estremi delle non punibilità, visto le quantità relativamente esigue di sostanze prodotta (10 grammi) ed il numero delle piante.

Pertanto, Tizio potrebbe essere prosciutto per il non enough a procedere, ritenuta applicabile

*oppure in fase  
pre-dibattimentale,  
emissione di sentenza di non  
doversi procedere*

OK,

*concreto  
corretto e  
ben esposto,  
va bene*

*La Massima  
(Corti come  
il discorso in  
generale)*

*non è perfettamente  
centrata sull'effettiva  
tematica delle  
tracce, ma  
OK più andare*

*SOLUZIONE  
(AL 3<sup>o</sup> QUESTO)*

*Riporto alle formule  
tecniche  
(si dovrebbe chiedere  
proprio l'archiviazione  
delle indagini)*

OK,  
la Soluzione  
cp.

può più o meno  
andare